

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal titolare o erede della cappella con una delle seguenti modalità: 1) mediante **PEC** all'indirizzo pec del Comune; 2) per **email** all'indirizzo [cimiteri@comune.san-miniato.pi.it](mailto:cimiteri@comune.san-miniato.pi.it); 3) **a mano**, direttamente all'URP. Alla dichiarazione presentata per **pec** o **email** va allegata **sempre la copia del documento di identità del dichiarante**

Al Responsabile  
del Servizio Contratti cimiteriali  
del COMUNE DI SAN MINIATO (PI)

**OGGETTO:** dichiarazione di responsabilità per tumulazione di salma in cappella privata.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_,  
Tel. \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_

in qualità di *(indicare il caso previsto)*:

- Titolare fondatore della cappella;  
 Erede del titolare fondatore: \_\_\_\_\_  
*(specificare il grado di parentela con titolare fondatore)*

della cappella privata n. \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_  
posta nel Cimitero di \_\_\_\_\_, consapevole delle responsabilità civili e  
penali in caso di false dichiarazioni, come espressamente stabilito dall'art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA

che la salma / resti / ceneri di \_\_\_\_\_, deceduto/a il \_\_\_\_\_  
nel comune di \_\_\_\_\_

*(compilare il caso previsto)*

⇒ **ha diritto**, ai sensi dell'art. 53 del vigente Regolamento Comunale dei servizi cimiteriali, ad essere sepolta nella suddetta cappella privata in quanto legata a me dal seguente rapporto di parentela o, se del caso, di benemerenzza *(indicare rapporto di parentela del de cuius con il dichiarante)*: \_\_\_\_\_

*oppure*

⇒ è autorizzata alla **tumulazione provvisoria**, ai sensi dell'art. 53 del citato Regolamento nella suddetta cappella privata in attesa di tumulazione definitiva in altra sepoltura.

DICHIARA altresì

di aver informato gli altri eventuali contitolari della cappella dell'imminente tumulazione e delle operazioni connesse alla sepoltura.

San Miniato, li \_\_\_\_\_

In fede

**L'ufficio comunale al custode del cimitero**

L'ufficio comunale ha preso visione della dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell'art. 53 del Regolamento comunale dei Servizi cimiteriali, ai fini della tumulazione nella cappella della salma del familiare indicato.

Il Funzionario incaricato

### **ART. 53**

#### **DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE PRIVATE**

Il diritto d'uso delle Cappelle Private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario o previste dall'atto di concessione.

I familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono:

- a) gli ascendenti fino al 3° grado;
- b) i discendenti in linea retta di qualunque grado;
- e) i fratelli e le sorelle;
- d) il coniuge e/o il convivente il cui stato risulti certificato anagraficamente da almeno un anno, sia del titolare che degli altri aventi diritto di cui sopra.

Il Dirigente competente può autorizzare, su richiesta del concessionario e degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, anche per convivenza di fatto, nei confronti dei medesimi.

Qualunque contestazione riguardo all'interpretazione dei precedenti commi sarà risolta dal Comune caso per caso.

Il diritto di cui al primo comma non può essere né parzialmente né totalmente ceduto o trasmesso a terzi, tanto per atto tra vivi, quanto per atto di ultima volontà, pena la decadenza della concessione.

Nei 5 anni successivi alla data del contratto, il Comune rimborserà ai titolari delle concessioni cimiteriali il 50% dell'importo della concessione a suo tempo pagato per l'uso dei loculi o delle tombe murate da cui vengano traslate le salme per essere tumulate nella nuova Cappella, salvo quanto previsto dal precedente art. 44.

Nelle Cappelle Private può essere consentita, previa autorizzazione del Dirigente competente, la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee al soggetto concessionario e destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private ancora da costruire, o di salme destinate ad essere trasportate fuori Comune, qualora non vi sia disponibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate.

Per la durata delle tumulazioni provvisorie in cappelle private, vale quanto già disposto al precedente art. 48, c. 2.